

F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI F.I.L.A. – FABBRICA
ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A., IN PARTE STRAORDINARIA, CONVOCATA PER IL
GIORNO 27 APRILE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE**

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 72, comma 1-bis, e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 nonché in conformità all'Allegato 3A al predetto regolamento CONSOB)

Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nella riunione del 22 marzo 2021, disponibile sul sito *internet* www.filagroup.it.

Primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., in parte straordinaria, convocata per il giorno 27 aprile 2021, in unica convocazione:

“Modifica degli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 20 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

* * *

Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 27 aprile 2021 per l'Assemblea degli Azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“**Fila**” o la “**Società**”) per deliberare, in parte straordinaria, in merito alla proposta di modifica di alcune disposizioni dello statuto sociale di Fila (lo “**Statuto**”) volte ad un allineamento alla migliore prassi di mercato e ad alcuni recenti orientamenti, come meglio descritto nel proseguito.

La presente relazione (la “**Relazione**”) ha lo scopo di illustrare le proposte di modifica degli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 20 dello Statuto, nonché le ragioni che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, le rendono opportune, secondo quanto previsto dall'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”) e dagli articoli 72, comma 1-bis, e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”) e in conformità all'Allegato 3A al Regolamento Emittenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 22 marzo 2021, ha approvato la presente Relazione che è stata, quindi, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e regolamentari; pertanto la Relazione è stata depositata presso la sede sociale in Pero (MI), via XXV Aprile, n. 5, e pubblicata sul sito *internet* della Società, all'indirizzo “www.filagroup.it”, sezione “*Governance – Documenti societari – Assemblee*”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket Storage*”, all'indirizzo “www.emarketstorage.com”.

INDICE

1	MODIFICA DELL'ARTICOLO 8 DELLO STATUTO.....	4
1.1	Motivazioni ed illustrazione della proposta di modifica.....	4
1.2	Prospetto di raffronto delle clausole statutarie.....	5
2	MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 10, 13 E 18 DELLO STATUTO.....	6
2.1	Motivazioni ed illustrazione delle proposte di modifica	6
2.2	Prospetto di raffronto delle clausole statutarie.....	8
3	MODIFICA DELL'ARTICOLO 11 DELLO STATUTO.....	10
3.1	Motivazioni e illustrazione della proposta di modifica.....	10
3.2	Prospetto di raffronto delle clausole statutarie.....	11
4	MODIFICA DELL'ARTICOLO 12 DELLO STATUTO.....	12
4.1	Motivazioni e illustrazione della proposta di modifica.....	12
4.2	Prospetto di raffronto delle clausole statutarie.....	13
5	MODIFICA DELL'ARTICOLO 14 DELLO STATUTO.....	13
5.1	Motivazioni e illustrazione della proposta di modifica.....	13
5.2	Prospetto di raffronto delle clausole statutarie.....	13
6	MODIFICA DELL'ARTICOLO 17 DELLO STATUTO.....	14
6.1	Motivazioni e illustrazione della proposta di modifica.....	14
6.2	Prospetto di raffronto delle clausole statutarie.....	14
7	MODIFICA DELL'ARTICOLO 20 DELLO STATUTO.....	16
7.1	Motivazioni e illustrazione della proposta di modifica.....	16
7.2	Prospetto di raffronto delle clausole statutarie.....	16
8	VALUTAZIONI IN MERITO ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO	16
9	DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE STRAORDINARIA	17

1 MODIFICA DELL'ARTICOLO 8 DELLO STATUTO

1.1 **MOTIVAZIONI ED ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA**

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'articolo 8.3 dello Statuto al fine di consentire espressamente che la procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata dalla Società (la “**Procedura OPC**”) possa prevedere la facoltà per Fila di derogare, in caso di urgenza, alle disposizioni della Procedura OPC per l'approvazione delle operazioni con parti correlate di cui all'articolo 13, comma 6, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato dalla delibera CONSOB n. 21624 del 10 dicembre 2020 che entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 2021 (il “**Regolamento OPC**”). Alla data della presente Relazione, la Procedura OPC non prevede tale esenzione in mancanza di una apposita previsione nello Statuto⁽¹⁾.

In particolare, l'articolo 13, comma 6, del Regolamento OPC prevede che le procedure in materia di operazioni con parti correlate possono prevedere, solo “*ove espressamente consentito dallo statuto*”, che “*in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell'articolo 5⁽²⁾ e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), [...], applicabili alle operazioni di maggiore rilevanza, le operazioni con parti correlate*” che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate “*siano concluse in deroga a quanto disposto dall'articolo 7⁽³⁾ e dalle altre previsioni dell'articolo 8⁽⁴⁾*” a condizione che sussistano le seguenti circostanze:

- (a) “*qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione⁽⁵⁾*”;
- (b) “*tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile*”;

(1) Al riguardo si precisa che CONSOB, con delibera n. 21396 del 10 giugno 2020, ha sospeso temporaneamente, dal 20 giugno 2020 al 30 giugno 2021, per le operazioni di rafforzamento patrimoniale, l'applicazione, *inter alia*, delle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 6, del Regolamento OPC “*laddove è previsto che, ai fini del ricorso alla facoltà di esenzione per casi di urgenza, tale facoltà sia contemplata nelle procedure adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento nonché nello statuto della società*”.

(2) L'articolo 5 del Regolamento OPC disciplina gli obblighi di informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate.

(3) L'articolo 7 del Regolamento OPC disciplina la procedura applicabile alle operazioni con parti correlate di minore rilevanza.

(4) L'articolo 8 del Regolamento OPC disciplina la procedura applicabile disciplina delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza.

(5) Come chiarito da CONSOB, nella comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, “*i principi di correttezza contenuti nel Regolamento [OPC] [...] sono sempre derogabili in senso più restrittivo da parte delle società [...], queste ultime potranno sempre prevedere nelle procedure, nell'ipotesi in cui il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione non sia qualificabile come consigliere indipendente non correlato, che la medesima informazione sia fornita anche a un consigliere indipendente, preventivamente designato, a cui sia attribuito il potere di convocare riunioni tra soli consiglieri indipendenti. Tale figura può naturalmente coincidere con il lead independent director [...]*”.

- (c) *“l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;*
- (d) *“la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1,”*del Regolamento Emittenti; e infine
- (e) *“entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati”.*

Inoltre, come chiarito da CONSOB nella comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 l'esenzione per i casi di urgenza di cui all'articolo 13, comma 6, del Regolamento OPC è applicabile anche alle operazioni compiute tramite società controllate a condizione che tale circostanza sia espressamente prevista dallo statuto.

A giudizio del Consiglio di Amministrazione, la proposta di modifica appare in linea con le migliori prassi delle società quotate italiane e assume rilievo anche alla luce del fatto che Fila, entro il 30 giugno 2020, sarà chiamata ad adeguare la procedura in materia di operazioni con parti correlate, in conformità con quanto sancito dall'articolo 3, comma 2, della Delibera CONSOB n. 21624 del 10 dicembre 2020 (recante modifiche al Regolamento OPC). In tale occasione, ove la proposta di modifica dell'articolo 8.3 dello Statuto fosse approvata, il Consiglio di Amministrazione valuterà l'opportunità di includere nella Procedura OPC la possibilità di ricorrere all'esenzione di cui all'articolo 13, comma 6, del Regolamento OPC.

1.2 PROSPETTO DI RAFFRONTO DELLE CLAUSOLE STATUTARIE

Si riporta i seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente dell'articolo 8 dello Statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione della proposta di modifica, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento.

Testo Vigente	Testo proposto
Articolo 8 – Competenze e maggioranze	
[omissis]	[omissis]
8.3. Le deliberazioni di modifica degli articoli 5.6 e 5.8 e del presente articolo 8.3 sono assunte con un numero di voti favorevoli pari almeno all'80% (ottanta per cento) del numero dei voti complessivamente spettanti alle azioni in circolazione. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le “operazioni di maggiore rilevanza”, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali	8.3. Le deliberazioni di modifica degli articoli 5.6 e 5.8 e del presente articolo 8.3 sono assunte con un numero di voti favorevoli pari almeno all'80% (ottanta per cento) del numero dei voti complessivamente spettanti alle azioni in circolazione. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che: (a) il consiglio di amministrazione approvi le “operazioni di maggiore rilevanza”, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle

<p>operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B.</p>	<p>suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea considerando individualmente ciascuna azione ordinaria e ciascuna Azione B, senza attribuire rilevanza al diritto di voto plurimo attribuito alle Azioni B; e</p> <p>(b) il consiglio di amministrazione, ovvero gli organi delegati, deliberino avvalendosi delle esenzioni previste dalle procedure stesse e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.</p>
--	---

2 MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 10, 13 E 18 DELLO STATUTO

2.1 MOTIVAZIONI ED ILLUSTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare gli articoli 10, 13 e 18 dello Statuto, concernenti le modalità di partecipazione, di convocazione e di svolgimento delle riunioni degli organi sociali di Fila, al fine di meglio disciplinare la facoltà di ricorrere all'utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza. Stante la ratio comune delle proposte di modifica di cui al presente paragrafo della Relazione, si ritiene opportuno illustrare congiuntamente le predette proposte.

A partire dal mese di marzo 2020 l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha imposto alle società (ivi inclusa Fila) di svolgere le riunioni degli organi sociali mediante mezzi di comunicazione a distanza che assicurassero il distanziamento sociale dei partecipanti.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il *“D.L. Liquidità”*). In particolare, l'articolo 106 del D.L. Liquidità ha riconosciuto per il periodo dell'emergenza pandemica:

- (i) a tutte le società di capitali la facoltà di (a) consentire, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, *“l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione”*, nonché di (b) prevedere che *“l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione [...] senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”*; e

- (ii) a tutte le società con azioni quotate la possibilità di prevedere che gli aventi diritto intervengano in assemblea “*esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del [TUF]*” al quale “*possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del [TUF]*”.

Tali disposizioni, come da ultimo prorogate dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

Al fine di fornire indicazioni operative sullo svolgimento delle riunioni degli organi sociali mediante strumenti di partecipazioni a distanza e tenuto conto anche della legislazione emergenziale emanata nel contesto della pandemia da COVID-19 in materia, è, inoltre, intervenuto il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 187 del 12 marzo 2020, precisando in generale che:

- (i) l'intervento in assemblea “*mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio)*”;
- (ii) le riunioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali delle società di capitali possono essere “*indette senza indicazione di un luogo fisico presso il quale si svolgerà la riunione, bensì prevedendo esclusivamente la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione*”⁽⁶⁾ e qualora a tali riunioni sia possibile intervenire solo mediante mezzi di telecomunicazione, “*non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo, nonostante eventuali clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo, [presenza] da intendersi [...] di regola funzional[e] solo alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario*”. In tale circostanza, prosegue il Consiglio Notarile di Milano “*anche il segretario verbalizzante assiste alla riunione solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile*.”

Alla luce di quanto sopra e in considerazione della emergenza sanitaria in atto, Fila ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106 del D.L. Cura Italia sia in occasione dell'Assemblea riunitasi il 22 aprile 2020 sia dell'Assemblea convocata per il 27 aprile 2021, con conseguente obbligo per gli aventi diritto di intervenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società. Inoltre, nel corso dell'esercizio 2020 si sono tenute complessivamente n. 7 riunioni del Consiglio di Amministrazione e n. 12 riunioni del Collegio Sindacale, delle quali, rispettivamente, n. 6 e n. 10 si sono tenute

⁽⁶⁾ Sul punto il Consiglio Notarile di Milano, nella Massima n. 187 del 12 marzo 2020, ha ulteriormente precisato che “*sembra doversi ritenere comunque applicabile alle riunioni consiliari, nel periodo di vigenza del citato art. 106, comma 2, D.L. 18/2020, la regola che consente di avvalersi esclusivamente dei mezzi di telecomunicazione pur in presenza di clausole statutarie che escludano o limitino tale facoltà, o comunque anche in assenza di clausole che lo consentano*”.

esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente il crescente utilizzo delle modalità “da remoto” reso necessario anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento del contagio adottate dalle competenti autorità a livello locale e nazionale e, alla luce del carattere generale che si ritiene abbiano assunto i principi di cui al predetto orientamento notarile (la cui portata prescinde dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica), ha ritenuto opportuno proporre le modifiche allo Statuto in esame al fine di beneficiare di tali modalità di tenuta degli organi sociali più snelle e flessibili. In dettaglio, il Consiglio di Amministrazione propone di

- (i) per quanto concerne la partecipazione ed intervento degli azionisti in assemblea:
 - (a) specificare all'articolo 10.6 dello Statuto che le riunioni assembleari possano svolgersi, ove consentito dalla normativa applicabile, anche esclusivamente mediante modalità di collegamento a distanza;
 - (b) prevedere all'articolo 10.6 dello Statuto che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, anche a distanza tramite appositi soggetti incaricati;
 - (c) eliminare dall'articolo 10.6 dello Statuto la necessaria contemporanea presenza, nel luogo di convocazione, del presidente e del soggetto verbalizzante, prevedendo che la riunione si consideri tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante;
- (ii) per quanto concerne lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:
 - (a) introdurre, rispettivamente agli articoli 13.1 e 18.1 dello Statuto, la facoltà di convocare le riunioni di entrambi gli organi anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione ove i partecipanti intervengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza;
 - (b) specificare, rispettivamente agli articoli 13.3 e 18.2 dello Statuto, che (1) dette adunanze possano svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di collegamento a distanza nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; e (2) il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi, restando inteso che, ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

2.2 PROSPETTO DI RAFFRONTO DELLE CLAUSOLE STATUTARIE

Si riporta i seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente degli articoli 10, 13 e 18 dello Statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione delle proposte di modifica, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento e barrando il testo di cui si propone l'eliminazione.

Testo Vigente	Testo proposto
Articolo 10 – Intervento e voto	
[omissis]	[omissis]
<p>10.6. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>	<p>10.6. L'assemblea può svolgersi, ove consentito dalla normativa applicabile anche esclusivamente, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare, anche tramite appositi soggetti incaricati, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, presso il quale dovrà trovarsi il soggetto verbalizzante. Resta inteso che ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.</p>
Articolo 13 – Convocazione e adunanze	
<p>13.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda dall'amministratore delegato, ove nominato, o da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.</p>	<p>13.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda dall'amministratore delegato, ove nominato, o da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale. A discrezione del presidente del consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione può essere convocato anche senza indicazione nel relativo avviso di un determinato luogo fisico di convocazione; nel qual caso i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 13.3.</p>
[omissis]	[omissis]
<p>13.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto</p>	<p>13.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere, anche esclusivamente, anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti,</p>

<p>verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>	<p>regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.</p>
<p>Articolo 18 – Convocazione, adunanze e deliberazioni</p>	
<p>18.1. Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p>	<p>18.1. Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Il collegio sindacale può essere convocato anche senza indicazione nel relativo avviso di un determinato luogo fisico di convocazione; nel qual caso i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 18.2. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.</p>
<p>18.2. Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.</p>	<p>18.2. Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute, anche esclusivamente, per audio conferenza o videoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che (i) siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti; (ii) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale. Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Resta inteso che il presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.</p>

3 MODIFICA DELL'ARTICOLO 11 DELLO STATUTO

3.1 MOTIVAZIONI E ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'articolo 11 dello Statuto, concernente la nomina, la composizione e la sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo.

In primo luogo, il Consiglio di Amministrazione propone di sostituire il puntuale riferimento ai termini per la presentazione delle liste da parte degli azionisti e per la pubblicazione delle stesse, attualmente previsto nell'articolo 11.5 dello Statuto, con un rinvio mobile alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti al fine di rendere le disposizioni statutarie maggiormente flessibili rispetto a mutamenti normativi e regolamentari.

In secondo luogo, il Consiglio di Amministrazione rammenta che, in considerazione dell'imminente rinnovo degli organi sociali di Fila, CONSOB ha contattato in via informale la Società e ha suggerito di apportare una puntuale modifica all'articolo 11.6 dello Statuto, la quale consiste nell'eliminazione della previsione che impone alle liste presentate dai soci per la nomina degli amministratori di includere un numero di candidati non inferiore a 3 (tre). CONSOB ritiene, infatti, che l'attuale formulazione costituirebbe un eccessivo aggravio per i soci di minoranza che, da statuto, possono esprimere un solo amministratore. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione propone di procedere a detta modifica dello Statuto, specificando ulteriormente che, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte in modo da includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti.

Infine, l'organo amministrativo propone di meglio dettagliare la previsione statutaria in materia di cooptazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, mediante l'inserimento di una seconda parte all'articolo 11.18 dello Statuto. In, particolare, tale modifica è volta a specificare che, in caso di cessazione di un amministratore tratto da una lista diversa dalla c.d. "Lista di Maggioranza", il Consiglio di Amministrazione potrà sostituire il predetto mediante cooptazione di un nuovo amministratore senza vincoli di lista (fermo, in ogni caso, l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi) qualora (i) non vi siano candidati non eletti all'interno della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno o (ii) eventuali candidati non eletti all'interno della predetta lista abbiano dichiarato la propria indisponibilità ad accettare la carica.

3.2 PROSPETTO DI RAFFRONTO DELLE CLAUSOLE STATUTARIE

Si riporta di seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente dell'articolo 11 dello Statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione della proposta di modifica, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento e barrando il testo di cui si propone l'eliminazione.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 11 – Composizione, nomina, durata e sostituzione	
[omissis]	[omissis]
11.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della	11.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità e i termini prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura

Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.	della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità e i termini prescritte dalla disciplina vigente.
11.6. Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 12, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.	11.6. Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 12, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste non possono che presentino un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono essere composte solo da candidati appartenenti ad entrambi medesimo i generi (maschile e femminile); in modo ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
[omissis]	[omissis]
11.18. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa dalla Lista di Maggioranza, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.	11.18. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa dalla Lista di Maggioranza, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi. In mancanza di candidati non eletti all'interno della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno oppure qualora eventuali candidati non eletti all'interno della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno abbiano dichiarato la propria indisponibilità ad accettare la carica, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione senza applicazione del predetto meccanismo, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

4 MODIFICA DELL'ARTICOLO 12 DELLO STATUTO

4.1 MOTIVAZIONI E ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA

Il Consiglio di Amministrazione propone, in linea con la *best practice*, di modificare l'articolo 12 dello Statuto, introducendo un nuovo paragrafo 12.6 che disciplini la figura del segretario dell'organo amministrativo.

Tale previsione, in particolare, riconosce al Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, il potere di nominare e revocare il proprio segretario nonché di determinarne i requisiti di professionalità e le relative attribuzioni.

La modifica statutaria in esame è volta a valorizzare la figura del segretario dell'organo amministrativo, la cui centralità per il corretto funzionamento del sistema di governo societario è stata recentemente ribadita anche nel Codice di Corporate Governance delle Società Quotate, approvato nel dicembre 2020 dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. e al quale la Società aderisce.

4.2 PROSPETTO DI RAFFRONTO DELLE CLAUSOLE STATUTARIE

Si riporta i seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente dell'articolo 12 dello Statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione della proposta di modifica, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 12 – Presidente, Presidente Onorario, organi delegati e rappresentanza sociale	
[omissis]	[omissis]
	12.6. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina e revoca il segretario, scelto anche al di fuori dei suoi membri, e ne definisce i requisiti di professionalità e le relative attribuzioni.

5 MODIFICA DELL'ARTICOLO 14 DELLO STATUTO

5.1 MOTIVAZIONI E ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'articolo 14 dello Statuto, concernente i poteri dell'organo amministrativo, al fine di ampliare l'elenco delle materie delegate all'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del Codice Civile.

In particolare, si propone di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di adottare le deliberazioni inerenti a: (i) le fusioni nei casi previsti dall'articolo 2505 del Codice Civile (*i.e.*, incorporazione di società interamente posseduta) e dall'articolo 2505-bis del Codice Civile (*i.e.*, incorporazione di società posseduta al 90%), e (ii) le scissioni nei casi previsti dall'articolo 2506-ter, ultimo comma, del Codice Civile (*i.e.*, scissione di una società interamente posseduta o posseduta al 90%). Resta inteso che, ove la proposta in esame venisse approvata, l'Assemblea straordinaria non verrebbe privata della possibilità a deliberare in merito alle suddette materie ma assumerebbe una competenza concorrente al Consiglio di Amministrazione.

Tale proposta è volta a dotare la Società di uno strumento che consenta, anche alla luce dello *status* di Fila di società quotata su un mercato regolamentato, di rendere più snello il processo decisionale in merito a eventuali operazioni di riorganizzazione del Gruppo da attuarsi mediante la fusione per incorporazione (o la scissione) di società controllate interamente o al 90% da Fila.

5.2 PROSPETTO DI RAFFRONTO DELLE CLAUSOLE STATUTARIE

Si riporta i seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente dell'articolo 14 dello Statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione della proposta di modifica, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 14 – Poteri e deliberazioni	
[omissis]	[omissis]
14.2. Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento delle sede sociale nel territorio nazionale.	14.2. Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) fusioni nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, del codice civile; (ii) scissioni nei casi previsti dall'articolo 2506-ter, ultimo comma, del codice civile; (iii) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (iv) riduzione del capitale a seguito di recesso; (v) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (vi) trasferimento delle sede sociale nel territorio nazionale.
[omissis]	[omissis]

6 **MODIFICA DELL'ARTICOLO 17 DELLO STATUTO**

6.1 **MOTIVAZIONI E ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA**

Il Consiglio di Amministrazione propone, altresì, di modificare l'articolo 17 dello Statuto, concernente la nomina e la composizione dei membri del Collegio Sindacale.

In primo luogo, il Consiglio di Amministrazione propone di sostituire il puntuale riferimento ai termini per la presentazione delle liste da parte degli azionisti e per la pubblicazione delle stesse, attualmente previsto nell'articolo 17.3 dello Statuto, con un rinvio mobile alle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti al fine di rendere le disposizioni statutarie maggiormente flessibili rispetto a mutamenti normativi e regolamentari.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione propone di procedere alla modifica del criterio di arrotondamento per il calcolo del numero di componenti del Collegio Sindacale che devono appartenere al genere meno rappresentato di cui ai paragrafi 17.4, 17.9, 17.10 e 17.13 dello Statuto. Tale modifica, in particolare, è volta ad adeguare l'articolo 17 dello Statuto alla nuova formulazione dell'articolo 144-undecies.1, comma 3, del Regolamento Emittenti, come modificato dalla Delibera CONSOB del 13 maggio 2020, n. 21359, la quale prevede che negli organi composti da 3 (tre) membri effettivi (quale appunto il Collegio Sindacale) l'arrotondamento avvenga per difetto all'unità inferiore e non per eccesso all'unità superiore, come invece attualmente previsto dalla formulazione delle disposizioni in oggetto.

6.2 **PROSPETTO DI RAFFRONTO DELLE CLAUSOLE STATUTARIE**

Si riporta i seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente dell'articolo 17 dello Statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione della proposta di modifica, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento e barrando il testo di cui si propone l'eliminazione.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 17 – Nomina, durata e sostituzione	

[omissis]	[omissis]
<p>17.3. Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.</p>	<p>17.3. Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità e i termini prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità e i termini prescritte dalla disciplina vigente.</p>
<p>17.4. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p>	<p>17.4. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso difetto all'unità superiore inferiore.</p>
[omissis]	[omissis]
<p>17.9. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.</p>	<p>17.9. Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso difetto all'unità superiore inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.</p>
<p>17.10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</p>	<p>17.10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso difetto all'unità superiore inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).</p>

[omissis]	[omissis]
17.13. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).	17.13. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso difetto all'unità superiore inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

7 MODIFICA DELL'ARTICOLO 20 DELLO STATUTO

7.1 MOTIVAZIONI E ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'articolo 20 dello Statuto, in materia di bilancio e utili, introducendo un nuovo paragrafo 20.3 che attribuisca all'organo amministrativo la possibilità di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità con quanto disposto dall'articolo 2433-*bis* del Codice Civile e nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente.

Tale modifica è finalizzata ad allineare lo Statuto alle migliori prassi delle società quotate e a consentire al Consiglio di Amministrazione di disporre di un ulteriore strumento per remunerare i propri azionisti.

7.2 PROSPETTO DI RAFFRONTO DELLE CLAUSOLE STATUTARIE

Si riporta i seguito il prospetto di raffronto tra il testo vigente dell'articolo 20 dello Statuto e il testo che risulterebbe dall'adozione della proposta di modifica, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 20 – Bilancio e utili	
[omissis]	[omissis]
	20.3. Il consiglio di amministrazione può deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi agli azionisti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

8 VALUTAZIONI IN MERITO ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Le modifiche agli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 20 dello Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

9 DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE STRAORDINARIA

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“Fila”), riunitasi in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 72, comma 1-bis, e 84-ter del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 nonché in conformità all'Allegato 3A al predetto regolamento CONSOB, pubblicata ai sensi di legge;

delibera

- 1. di approvare le modifiche agli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 20 dello statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega e di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per (a) provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede; (b) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile; e (c) apportare alla medesima delibera e allo statuto sociale tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune.*

* * *

Pero, 22 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Giovanni Gorno Tempini)